



---

## Direttiva

## SS SE I-001 I

Oggetto:

# Organismi di controllo indipendenti per il mittente conosciuto di carico o di posta

---

N. registrazione/dossier: 61-99.09

**Basi giuridiche:**

- norma 4.6 dell'allegato 17 alla Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale (OACI, RS 0.748.0)
- articolo 4 in combinato disposto con il numero 11 dell'allegato al regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008
- articolo 1 e 2 capoverso 1 in combinato disposto con i numeri 6.4 e 11.5 dell'allegato al regolamento (CE) n. 185/2010 della Commissione del 4 marzo 2010
- articolo 3 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA, RS 748.0)
- articolo 122c capoverso 3 dell'ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA, RS 748.01)
- articolo 6 e seguenti dell'ordinanza del DATEC del 20 luglio 2009 sulle misure di sicurezza nell'aviazione (OMSA, RS 748.122)
- programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 300/2008

**Destinatari:**

organismi di controllo indipendenti

**Stato:**

Entrata in vigore della presente versione: 01.01.2011

Numero della presente versione: 1.0

Entrata in vigore della prima versione: 01.01.2011

**Autore:**

Fabio Bignasca (SISE) / Daniel Born (SISS)

---

**Approvata il / da:**

29.11.2010 / Direzione UFAC

---

## **1. Obiettivo**

L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) è competente per la certificazione dei mittenti conosciuti di carico o di posta e può incaricare degli organismi di controllo indipendenti di controllarli.<sup>1</sup>

La presente direttiva precisa i compiti e i requisiti, al numero 3 e 4, degli organismi di controllo indipendenti e, ai numeri 5 e 6, dei responsabili dell'ispezione, compiti e requisiti definiti negli articoli 8 e 9 OMSA. Essa disciplina inoltre la procedura di certificazione (n. 7).

## **2. Campo di applicazione**

La presente direttiva si applica a tutti gli organismi di controllo indipendenti ai sensi dell'articolo 6 lettera e OMSA e ai responsabili delle ispezioni secondo l'articolo 8 capoverso 3 lettera d e art. 9 OMSA.

## **3. Compiti degli organismi di controllo indipendenti**

I compiti degli organismi di controllo indipendenti sono contemplati nell'articolo 8 capoverso 1 OMSA.

## **4. Requisiti degli organismi di controllo indipendenti**

4.1 I requisiti degli organismi di controllo indipendenti sono disciplinati all'articolo 8 capoverso 3 OMSA.

4.2 Le comunicazioni scritte e orali con l'UFAC devono essere effettuate in una delle lingue ufficiali.

4.3 L'indipendenza ai sensi dell'articolo 8 capoverso 3 lettera a OMSA è una premessa fondamentale affinché l'organismo di controllo possa redigere i suoi rapporti d'ispezione e le sue richieste, conformemente all'articolo 8 capoverso 1 OMSA, obiettivamente e senza alcun condizionamento. Nella nozione di obiettività rientrano l'imparzialità, l'integrità caratteriale degli ispettori e l'assenza di conflitti di interesse.

L'indipendenza deve essere garantita sul piano personale, finanziario e territoriale e non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza.

Sono incompatibili con l'indipendenza in particolare:

---

<sup>1</sup> Numeri 6.4.1.1 e 6.4.1.2 lettera b dell'appendice del regolamento (UE) 185/2010 e articolo 6 lettera c e d nonché articolo 7 OMSA

- 
- la situazione in cui l'organismo di controllo stesso è costituito da agenti regolamentati ai sensi dell'articolo 6 lettera a OMSA<sup>2</sup> o da mittenti conosciuti ai sensi dell'articolo 6 lettera c e d OMSA;
  - l'appartenenza al consiglio d'amministrazione, un'altra funzione decisionale presso un agente regolamentato o un mittente conosciuto o un rapporto di lavoro con essa;
  - una partecipazione diretta oppure un'importante partecipazione indiretta al capitale azionario di un agente regolamentato o di un mittente conosciuto o un credito o debito sostanziale nei loro confronti;
  - una relazione stretta del responsabile dell'ispezione con un membro del consiglio d'amministrazione, un'altra persona con funzione decisionale o un azionista importante di un agente regolamentato o di un mittente conosciuto;
  - l'assunzione di un mandato di un mittente conosciuto, attuale o futuro, che comporti dipendenza economica;
  - l'accettazione di regali o di vantaggi particolari<sup>3</sup> da parte di agenti regolamentati o mittenti conosciuti attuali o futuri.

4.4 L'organismo di controllo deve espletare la sua attività di verifica sull'intero territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 8 capoverso 3 lettera b OMSA, assicurandola in tutte le regioni linguistiche della Svizzera nella lingua ufficiale corrispondente.

L'organismo di controllo è tenuto ad attivare e a mettere a disposizione di tutte le regioni linguistiche dei numeri di telefono nella loro propria lingua ufficiale (tedesco, francese e italiano).

4.5 I programmi di sicurezza inviati e sottoposti a verifica devono essere archiviati in modo che l'UFAC li possa controllare, in qualunque momento, in modo rapido ed efficiente.

Gli archivi elettronici devono essere protetti contro ogni accesso non autorizzato mediante sistemi di protezione elettronica aggiornati e disponibili sul mercato e devono essere salvati quotidianamente su una memoria esterna.

4.6 Altri criteri aziendali, organizzativi e infrastrutturali da tenere in considerazione al momento della certificazione di un organismo di controllo sono:

---

<sup>2</sup> Si intendono, in primo luogo, gli spedizionieri. Gli handling agent, che beneficiano anche dello status di agenti regolamentati, non fanno parte di questa categoria, poiché è nel loro interesse che vengano caricate solo merci sicure conformemente a quanto prescritto dalle norme. Così come, sempre per loro interesse, essi reputano importante che lo status di mittente conosciuto sia attribuito solo ai mittenti che lavorano bene. Non sussiste alcun conflitto di interessi tra organismi di controllo indipendenti e handling agent.

<sup>3</sup> Non vi rientrano vantaggi di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali, fino a un valore di 100 franchi (valore di riferimento conformemente alle Istruzioni del 19 agosto 2010 concernenti l'accettazione di vantaggi in seno al DATEC). Nell'ambito delle ispezioni, non dovrebbe essere accettato nessun tipo di vantaggio (ad es. gli inviti a pranzo).

- 
- l'iscrizione nel registro di commercio svizzero;
  - la presenza di un ufficio in Svizzera;
  - la tenuta della contabilità conformemente al diritto delle obbligazioni;
  - una solvibilità sufficiente;
  - la garanzia di una gestione degli affari irrepreensibile;
  - l'impiego di collaboratori e responsabili dagli estratti del casellario giudiziale ineccepibili;
  - il fatto che gli armadi, le scrivanie e gli uffici in cui sono custoditi i programmi di sicurezza e la corrispondenza con i mittenti conosciuti siano sempre chiusi a chiave per ragioni di sicurezza;
  - il controllo e l'aggiornamento costante della lista delle chiavi in circolazione.

4.7 Conformemente all'articolo 8 capoverso 3 lettera b OMSA, per le loro attività gli organismi di controllo applicano delle tariffe unitarie (cfr. allegato). Essi fatturano le prestazioni fornite ai mittenti conosciuti direttamente a questi ultimi.

L'UFAC non accorda alcun finanziamento supplementare.

## **5. Compiti del responsabile dell'ispezione**

5.1 Il responsabile dell'ispezione ha la responsabilità complessiva dello svolgimento delle ispezioni presso i mittenti conosciuti. Risponde di fronte all'UFAC del rispetto degli oneri e delle condizioni cui è subordinata la certificazione degli organismi di controllo ed è l'interlocutore dell'UFAC presso l'organismo di controllo.

5.2 Nell'ambito di questa responsabilità complessiva, il responsabile dell'ispezione seleziona, forma<sup>4</sup> e sorveglia le persone dell'organismo di controllo indipendente incaricate delle verifiche.

Le formazioni devono essere impartite in una delle lingue ufficiali e possono essere sia scritte che orali. Annualmente devono essere organizzati corsi di ripetizione. La partecipazione alle formazioni deve essere certificata per iscritto.

5.3 Al responsabile dell'ispezione compete la responsabilità complessiva della formazione dei responsabili della sicurezza dei mittenti conosciuti.

I programmi di formazione devono essere inoltrati per approvazione all'UFAC in una delle lingue ufficiali. Gli organismi di controllo fanno tradurre i programmi approvati nelle altre lingue ufficiali.

Gli organismi di controllo indipendenti devono offrire corsi di formazione destinati ai responsabili della sicurezza almeno una volta all'anno. Tali corsi, organizzati dai loro formatori, devono essere tenuti in ognuna delle lingue ufficiali.

## **6. Requisiti del responsabile delle ispezioni**

6.1 Capacità metodologiche e didattiche nell'ambito della formazione degli adulti comprovate da un certificato, un certificato di capacità o un'attestazione (ad es. un certificato di lavoro).

---

<sup>4</sup> Nella formazione citata sono inclusi anche i corsi base organizzati dall'UFAC per le persone incaricate dei controlli e per i formatori.

- 
- 6.2 Conoscenze nel settore delle spedizioni, nella navigazione aerea in generale, nelle misure di sicurezza in particolare (Aviation Security [AVSEC]) e nel controllo della qualità.
- 6.3 Abilità negoziali, capacità di imporsi, spiccate doti comunicative, buone conoscenze linguistiche, buona capacità di espressione scritta, atteggiamento cordiale ed esperienza professionale consolidata.
- 6.4 Frequenza di un corso di formazione di una giornata presso l'UFAC e di un corso di ripetizione ogni anno. La partecipazione ai corsi sarà attestata dall'UFAC con un certificato.

## **7. Certificazione dell'organismo di controllo indipendente**

- 7.1 La certificazione degli organismi di controllo indipendenti spetta all'UFAC.
- 7.2 La richiesta di certificazione e i relativi allegati devono essere redatti in una lingua ufficiale. Eventuali traduzioni in una delle lingue ufficiali devono essere autenticate da un notaio.
- 7.3 Alla richiesta di certificazione devono essere allegati i seguenti *documenti*:
- sussidi didattici dei responsabili delle ispezioni dell'organismo di controllo;
  - sussidi didattici dei formatori ai sensi dei numeri 5.2 e 5.3 della presente direttiva, nel caso in cui tali corsi non siano tenuti direttamente dai responsabili delle ispezioni;
  - lista attuale dei collaboratori e dei responsabili dell'organismo;
  - estratto dal registro di commercio;
  - attestato di solvibilità;
  - estratti del casellario giudiziale dei collaboratori e dei responsabili dell'organismo (dati di meno di 30 giorni);
  - curriculum vitae dei collaboratori (diplomi, attestati, certificati, certificati di capacità, ecc.);
  - copie delle carte di identità o dei passaporti dei collaboratori e dei responsabili dell'organismo;
  - organigramma;
  - pianta degli uffici;
  - lista delle chiavi.
- 7.4 La certificazione è rilasciata attraverso una decisione la cui durata di validità è limitata a cinque anni.

Nella decisione deve essere precisato che eventuali modifiche successive alla richiesta di certificazione devono essere sempre comunicate tempestivamente all'UFAC.

---

## 8. Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2011.

UFFICIO FEDERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE



Daniel Hügli  
Vicedirettore  
Capo Divisione Sicurezza delle infrastrutture



Fabio Bignasca  
Capo Sezione Misure di sicurezza

**Tariffario (numero 4.7):**

Tutti i prezzi sono in franchi svizzeri (IVA esclusa)

**I. Prima certificazione:****1° anno**

Emolumento di base per i costi amministrativi e generali	150.--
Giornata di corsi per i responsabili della sicurezza, certificato incluso	600.--
Certificato per il mittente conosciuto (valido 5 anni)	150.--
Esame del programma di sicurezza	200.--
Ispezione in loco (1/2 giornata, 2 ispettori, preparazione e rapporto inclusi)	<u>1800.--</u>
<b>Totale</b>	<b>2900.--</b>

**2° anno (anno seguente)**

Emolumento annuale, esame dell'attestazione annuale	150.--
---	--------

**3° anno (ispezione intermedia)**

Emolumento annuale, esame dell'attestazione annuale	150.--
Ispezione intermedia (1/2 giornata, 2 ispettori, preparazione e rapporto inclusi)	<u>1800.--</u>
<b>Totale</b>	<b>1950.--</b>

**4° anno (anno seguente)**

Emolumento annuale, esame dell'attestazione annuale	150.--
---	--------

**Totale prima certificazione** **5150.--****II. Rinnovo della certificazione**

Emolumento annuale, esame dell'attestazione annuale	150.--
Corso di ripetizione per i responsabili della sicurezza (1/2 giornata), certificato incluso	400.--
Certificato per il mittente conosciuto (valido 5 anni)	150.--
Esame del programma di sicurezza	200.--
Ispezione in loco (1/2 giornata, 2 ispettori, preparazione e rapporto inclusi)	<u>1800.--</u>
<b>Totale rinnovo della certificazione</b>	<b>2700.--</b>

Negli anni successivi si applicano le tariffe menzionate al numero I

**III. Inserimento del mittente conosciuto nella banca dati**

Emolumento annuale	20.--
--------------------	-------